



ENERGY BOOST S.r.l.

P.E.C.: energyboostsrl@legalmail.it

FLAVIA FEDE

P.E.C.: cialab@pec.it

e pc COMUNE DI ASCOLI PICENO
SETTORE 6 SERVIZIO AMBIENTE E IGIENE URBANA
P.E.C.: comune.ap@pec.it

e pc ARPAM - SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO
P.E.C.: arpam@emarche.it

e pc AST ASCOLI PICENO - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
P.E.C.: ast.ascolipiceno@emarche.it

e pc REGIONE MARCHE
SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD
P.E.C.: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it
SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI
P.E.C.: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it

e pc PICENO CONSIND
P.E.C.: info@pec.picenoconsind.com

e pc SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
P.E.C.: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

e pc MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO
P.E.C.: com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it

e pc RFI S.P.A. – DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE ANCONA
P.E.C.: rfi-dpr-dtp.an@pec.rfi.it

e pc Sig.ra Yarina Martin Diaz (Bar "LOS PINOS")
P.E.C.: mtmcostruzioni@legalmail.it

e pc Sig.ra Scilla Angelini (NUOVALUDUS S.S.D. a r.l.)
P.E.C.: nuovaludus@pec.it

e pc Sig.ra Casciani Anna
P.E.C.: stefano.fedele@geopec.it

**Oggetto: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Procedimento autorizzatorio unico (PAU).
Ditta ENERGY BOOST SRL. Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12 – R4 – R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in VIA DEL COMMERCIO nel Comune di ASCOLI PICENO.
Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) del 16/12/2025.**

Premesso che:

- con Determinazione N.58 (Reg. Gen.) del 17/02/2025, dello scrivente Settore, è stata conclusa con l'assoggettamento a Valutazione di impatto ambientale la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., inerente il progetto per un "*Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12 – R4 – R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in VIA DEL COMMERCIO nel Comune di ASCOLI PICENO*", presentato dalla ENERGY BOOST SRL il 18/11/2024 (rif. Prot. Prov. N.23401 del 19/11/2024);
- la ENERGY BOOST SRL ha trasmesso il 20/02/2025 (Rif. Prot. Prov. N.3263 del 20/02/2025) istanza di avvio del procedimento ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per lo stesso progetto;
- con Prot. N.3366 del 21/02/2025 è stata effettuata la comunicazione ai sensi dell'art.27-bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per le verifiche di completezza documentale;
- con Prot. N.6352 del 28/03/2025 è stata effettuata la richiesta di completamento istanza ai sensi dell'art.27-bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la ENERGY BOOST SRL ha trasmesso il 29/04/2025 (Rif. Prot. Prov. N.8580 del 29/04/2025) gli elaborati, a completamento dell'istanza in premessa, richiesti con Prot. N.6352 del 28/03/2025;
- con Prot. N.8761 del 30/04/2025 è stata comunicata, ai sensi dell'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la pubblicazione (dal 05/05/2025 al 04/06/2025) sul sito web della Provincia dell'avviso inerente il progetto in oggetto, di cui all'art.23, comma 1, lett. e), dello stesso D.Lgs;
- non sono pervenute osservazioni;
- la ENERGY BOOST SRL il 20/05/2025 (rif. Prot. Prov. N.10144 del 21/05/2025) e il 29/05/2025 (rif. Prot. Prov. N.10883 del 30/05/2025) ha trasmesso ulteriori elaborati integrativi in riscontro alla richiesta del Comune di Ascoli Piceno di Prot. N.32592 del 18/04/2025 (rif. Prot. Prov. N.8050 del 18/04/2025) pervenuta oltre il termine stabilito (23/03/2025) dall'art.27-bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- con Prot. N.11164 del 04/06/2025 è stato chiesto al Comune di Ascoli Piceno di verificare i dati riportati negli elaborati sopra indicati con lo stato reale dei luoghi;
- con avviso di Prot. N.11318 del 06/06/2025 è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 27/06/2025;
- il PICENO CONSIND con Prot. N.1646 del 07/07/2025 (rif. Prot. Prov. N.13727 del 07/07/2025) ha trasmesso la Delibera del Comitato Direttivo n.159 del 03/07/2025;
- con Prot. N.14716 del 18/07/2025 è stato trasmesso il verbale della stessa conferenza di servizi con contestuale richiesta degli elaborati integrativi;
- la ENERGY BOOST SRL il 28/07/2025 (rif. Prot. Prov. N.15364 del 29/07/2025) ha trasmesso gli elaborati integrativi richiesti nella conferenza dei servizi del 27/06/2025;
- con avviso di Prot. N.15666 del 01/08/2025 è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 03/09/2025;
- il COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO con Prot. N.8479 del 04/08/2025 (rif. Prot. Prov. N.15797 del 04/08/2025) ha richiesto chiarimenti;
- la RFI – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona con Prot. N.70 del 18/08/2025 (rif. Prot. Prov. N.16505 del 19/08/2025) ha formulato una richiesta di integrazione documentale;
- con Prot. N.167562 del 22/08/2025 è stata rinviata la predetta conferenza di servizi chiedendo nel contempo alla ENERGY BOOST S.r.l. di trasmettere (entro il 21/09/2025) i seguenti elaborati:
 - chiarimenti richiesti dal COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO con Prot. N.8479 del 04/08/2025 (rif. Prot. Prov. N.15797 del 04/08/2025);
 - elaborati richiesti dalla RFI – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona con Prot. N.70 del 18/08/2025 (rif. Prot. Prov. N.16505 del 19/08/2025);
- con Prot. N.20260 del 08/10/2025 è stata comunicato il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art.10-bis della Legge 241/90 e s.m.i. del procedimento in premessa in considerazione della mancata trasmissione degli elaborati richiesti con il predetto Prot. N.167562 del 22/08/2025;
- la ENERGY BOOST SRL il 17/10/2025 (rif. Prot. Prov. N.20998 del 17/10/2025) ha trasmesso ai sensi dell'art.10-bis della Legge 241/90 e s.m.i. gli elaborati integrativi richiesti con Prot. N.167562 del 22/08/2025;
- con Prot. N.21522 del 24/10/2025 è stato disposto, ai sensi dell'art.27-bis, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. l'avvio di una nuova consultazione del pubblico per 15 giorni, dal 27/10/2025 al 11/11/2025;

- il 05/11/2025 (rif. Prot. N.22395 del 05/11/2025) sono pervenute le osservazioni della Sig.ra Angelini Scilla (pubblicate sul sito web della Provincia);
- il 19/11/2025 (rif. Prot. Prov. N.23498 del 20/11/2025) è pervenuta una nota della ENERGY BOOST S.r.l. di riscontro alle predette osservazioni;
- con avviso di Prot. N.23906 del 26/11/2025 è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 16/12/2025;
- il 05/12/2025 (rif. Prot. N.24779 del 09/12/2025) è pervenuta la richiesta della Sig.ra Angelini Scilla di *"ritirare le proprie osservazioni Prot 22395 del 05/11/2025, considerando le stesse caducate e rappresentando che la scrivente non ha nulla in contrario o da opporre alla realizzazione del suddetto impianto"*.

Richiamato che:

- il procedimento per il rilascio del *"Provvedimento autorizzatorio unico regionale"* è disciplinato ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art.6 della LR 11/2019;
- per il procedimento di VIA, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., inerente il progetto in premessa la competenza è della Provincia di Ascoli Piceno ai sensi dell'art.3 della LR 11/2019 in quanto lo stesso progetto:
 - è compreso nell'Allegato B2 punto 7 lettera o (*"Impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 della parte quarta del d.lgs. 152/2006"*) della LR 11/2019;
 - è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con Determinazione N.58 (Reg. Gen.) del 17/02/2025 che ne ha stabilito l'assoggettamento a VIA;
- l'istanza ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è finalizzata al rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art.23 dello stesso D.Lgs 152/2006, e s.m.i. che ricomprenda le seguenti autorizzazioni:
 - Permesso a costruire;
 - Autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Si chiede alla ENERGY BOOST SRL di trasmettere allo scrivente Settore **entro 60 giorni**, dalla data di ricezione della presente gli elaborati integrativi e/o aggiornati specificati nel verbale della conferenza di servizi del 16/12/2025 riportato in appendice.

Si comunica che:

- gli elaborati e gli atti del procedimento sono consultabili nella sezione "Valutazione Impatto Ambientale" del sito web della Provincia: <https://www.provincia.ap.it/it/page/ambiente>;
- il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è lo scrivente (*email: gianni.giantomassi@provincia.ap.it. Tel. 0736.277757*);
- le comunicazioni relative alla presente devono essere trasmesse a:
Provincia di Ascoli Piceno – Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.E.C.: provincia.ascoli@emarche.it

*Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione
delegato dal Dirigente
Dott. Gianni Giantomassi*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Oggetto: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Procedimento autorizzatorio unico (PAU).
Ditta ENERGY BOOST SRL. Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12 – R4 – R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in VIA DEL COMMERCIO nel Comune di ASCOLI PICENO.
Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) del 16/12/2025.

Premesso che:

- con Determinazione N.58 (Reg. Gen.) del 17/02/2025, dello scrivente Settore, è stata conclusa con l'assoggettamento a Valutazione di impatto ambientale la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., inerente il progetto per un *"Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12 – R4 – R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in VIA DEL COMMERCIO nel Comune di ASCOLI PICENO"*, presentato dalla ENERGY BOOST SRL il 18/11/2024 (rif. Prot. Prov. N.23401 del 19/11/2024);
- la ENERGY BOOST SRL ha trasmesso il 20/02/2025 (Rif. Prot. Prov. N.3263 del 20/02/2025) istanza di avvio del procedimento ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per lo stesso progetto;
- con Prot. N.3366 del 21/02/2025 è stata effettuata la comunicazione ai sensi dell'art.27-bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per le verifiche di completezza documentale;
- con Prot. N.6352 del 28/03/2025 è stata effettuata la richiesta di completamento istanza ai sensi dell'art.27-bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la ENERGY BOOST SRL ha trasmesso il 29/04/2025 (Rif. Prot. Prov. N.8580 del 29/04/2025) gli elaborati, a completamento dell'istanza in premessa, richiesti con Prot. N.6352 del 28/03/2025;
- con Prot. N.8761 del 30/04/2025 è stata comunicata, ai sensi dell'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la pubblicazione (dal 05/05/2025 al 04/06/2025) sul sito web della Provincia dell'avviso inerente il progetto in oggetto, di cui all'art.23, comma 1, lett. e), dello stesso D.Lgs;
- non sono pervenute osservazioni;
- la ENERGY BOOST SRL il 20/05/2025 (rif. Prot. Prov. N.10144 del 21/05/2025) e il 29/05/2025 (rif. Prot. Prov. N.10883 del 30/05/2025) ha trasmesso ulteriori elaborati integrativi in riscontro alla richiesta del Comune di Ascoli Piceno di Prot. N.32592 del 18/04/2025 (rif. Prot. Prov. N.8050 del 18/04/2025) pervenuta oltre il termine stabilito (23/03/2025) dall'art.27-bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- con Prot. N.11164 del 04/06/2025 è stato chiesto al Comune di Ascoli Piceno di verificare i dati riportati negli elaborati sopra indicati con lo stato reale dei luoghi;
- con avviso di Prot. N.11318 del 06/06/2025 è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 27/06/2025;
- il PICENO CONSIND con Prot. N.1646 del 07/07/2025 (rif. Prot. Prov. N.13727 del 07/07/2025) ha trasmesso la Delibera del Comitato Direttivo n.159 del 03/07/2025;
- con Prot. N.14716 del 18/07/2025 è stato trasmesso il verbale della stessa conferenza di servizi con contestuale richiesta degli elaborati integrativi;
- la ENERGY BOOST SRL il 28/07/2025 (rif. Prot. Prov. N.15364 del 29/07/2025) ha trasmesso gli elaborati integrativi richiesti nella conferenza dei servizi del 27/06/2025;
- con avviso di Prot. N.15666 del 01/08/2025 è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 03/09/2025;
- il COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO con Prot. N.8479 del 04/08/2025 (rif. Prot. Prov. N.15797 del 04/08/2025) ha richiesto chiarimenti;
- la RFI – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona con Prot. N.70 del 18/08/2025 (rif. Prot. Prov. N.16505 del 19/08/2025) ha formulato una richiesta di integrazione documentale;
- con Prot. N.167562 del 22/08/2025 è stata rinviata la predetta conferenza di servizi chiedendo nel contempo alla ENERGY BOOST S.r.l. di trasmettere (entro il 21/09/2025) i seguenti elaborati:
 - chiarimenti richiesti dal COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO con Prot. N.8479 del 04/08/2025 (rif. Prot. Prov. N.15797 del 04/08/2025);
 - elaborati richiesti dalla RFI – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona con Prot. N.70 del 18/08/2025 (rif. Prot. Prov. N.16505 del 19/08/2025);

- con Prot. N.20260 del 08/10/2025 è stata comunicato il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art.10-bis della Legge 241/90 e s.m.i. del procedimento in premessa in considerazione della mancata trasmissione degli elaborati richiesti con il predetto Prot. N.167562 del 22/08/2025;
- la ENERGY BOOST SRL il 17/10/2025 (rif. Prot. Prov. N.20998 del 17/10/2025) ha trasmesso ai sensi dell'art.10-bis della Legge 241/90 e s.m.i. gli elaborati integrativi richiesti con Prot. N.167562 del 22/08/2025;
- con Prot. N.21522 del 24/10/2025 è stato disposto, ai sensi dell'art.27-bis, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. l'avvio di una nuova consultazione del pubblico per 15 giorni, dal 27/10/2025 al 11/11/2025;
- il 05/11/2025 (rif. Prot. N.22395 del 05/11/2025) sono pervenute le osservazioni della Sig.ra Angelini Scilla (pubblicate sul sito web della Provincia);
- il 19/11/2025 (rif. Prot. Prov. N.23498 del 20/11/2025) è pervenuta una nota della ENERGY BOOST S.r.l. di riscontro alle predette osservazioni;
- con avviso di Prot. N.23906 del 26/11/2025 è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 16/12/2025;
- il 05/12/2025 (rif. Prot. N.24779 del 09/12/2025) è pervenuta la richiesta della Sig.ra Angelini Scilla di *"ritirare le proprie osservazioni Prot 22395 del 05/11/2025, considerando le stesse caducate e rappresentando che la scrivente non ha nulla in contrario o da opporre alla realizzazione del suddetto impianto"*.

Precisato che:

- il procedimento per il rilascio del *"Provvedimento autorizzatorio unico regionale"* è disciplinato ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art.6 della LR 11/2019;
- per il procedimento di VIA, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., inerente il progetto in premessa la competenza è della Provincia di Ascoli Piceno ai sensi dell'art.3 della LR 11/2019 in quanto lo stesso progetto:
 - è compreso nell'Allegato B2 punto 7 lettera o (*"Impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 della parte quarta del d.lgs. 152/2006"*) della LR 11/2019;
 - è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con Determinazione N.58 (Reg. Gen.) del 17/02/2025 che ne ha stabilito l'assoggettamento a VIA;
- l'istanza ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è finalizzata al rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art.23 dello stesso D.Lgs 152/2006, e s.m.i. che ricomprenda le seguenti autorizzazioni (indicate dal proponente):
 - Permesso di costruire;
 - Autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Alla conferenza di servizi del 16/12/2025, iniziata alle ore 9:00, sono risultati presenti, collegati alla piattaforma Google Meet:

Gianni Giantomassi	Provincia Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
Ugo Galanti	Comune di Ascoli Piceno
Maria Sara Massoni	Comune di Ascoli Piceno
Gianfranco Piccinini	Piceno Consind
Enrico Ritrecina	AST
Marilù Mele	ARPAM
Maritza Mirti	ARPAM
Flavia Fede	CIA LAB
Antonio D'Alessandro	Studio Ingegneria ed Architettura Adamoli

Il Direttore del Dipartimento infrastrutture e territorio della Regione Marche con Prot. N.1542590 del 09/12/2025 (rif. Prot. Prov. N.24860 del 09/12/2025) ha delegato l'Ing. Massimo Sbriscia *"quale Rappresentante Unico Regionale, soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza delle Conferenze, in ogni stato e grado delle medesime, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso e con facoltà di delega"*.

Non sono intervenuti, invitati con l'avviso di Prot. N.23906 del 26/11/2025:

Regione Marche Settore Genio Civile Marche Sud
Regione Marche Settore Fonti energetiche, rifiuti

Si informa che sono pervenuti i seguenti pareri:

- Prot. N.9445 del 26/06/2025 (rif. Prot. Prov. N.12786 del 26/06/2025) della Soprintendenza per il “*solo specifico aspetto della tutela archeologica*”;
- Prot. N.1566355 del 15/12/2025 (rif. Prot. Prov. N.25375 del 15/12/2025) della Regione Marche Settore Genio Civile Marche Sud.

La ENERGY BOOST SRL il 28/07/2025 (rif. Prot. Prov. N.15364 del 29/07/2025) ha trasmesso gli elaborati integrativi richiesti nella conferenza dei servizi del 27/06/2025:

1)	00	Rev.02	Elenco elaborati
2)	01	Rev.01	Studio impatto ambientale
3)	02	Rev.01	Relazione tecnica Specifica DGRM 321/24
4)	03	Rev.01	Relazione verifica D.Lgs. 49/14
5)	04	Rev.01	Piano monitoraggio Ambientale
6)	05	Rev.01	Piano di ripristino ambientale
7)	06	Rev.01	Piano Gestione Emergenze interno
8)	07	Rev.00	Procedura assegnazione codice EER
9)	08	Rev.00	Procedura gestione rimozioni acustiche
10)	09	Rev.00	Approfondimento criteri localizzativi
11)	10		Dichiarazione valore dell'opera
12)	TAV.00	Rev.01	Inquadramento territoriale
13)	TAV.01	Rev.02	Verifica parametri urbanistici
14)	TAV.02	Rev.02	Planimetria stato di fatto e di progetto
15)	TAV.03	Rev.02	Comparazione interventi
16)	TAV.04	Rev.02	Interventi area esterna e viabilità
17)	TAV.05	Rev.02	Stoccaggio e lavorazione rifiuti
18)	TAV.06	Rev.02	Impianti stato di fatto e di progetto
19)	TAV.07	Rev.01	Prospetti e sezioni ante operam
20)	TAV.08	Rev.02	Prospetti e sezioni stato di progetto
21)	TAV.09	Rev.02	Impianto di aspirazione
22)	TAV.10	Rev.02	Recinzioni stato di progetto
23)	TAV.11	Rev.02	Fascia di rispetto ferrovia
24)	TAV.12	Rev.01	Antincendio
25)	TAV.13	Rev.02	Distacchi e confini

La ENERGY BOOST SRL il 17/10/2025 (rif. Prot. Prov. N.20998 del 17/10/2025) ha trasmesso gli ulteriori elaborati integrativi richiesti con Prot. N.167562 del 22/08/2025:

1)		Rev.03	Elenco elaborati
2)		Rev.00	Relazione di integrazione ai fini dell'ottenimento del parere delle Ferrovie dello Stato
3)		Rev.00	Protocollo Valutazione progetto Vigili del fuoco
4)		Rev.00	Valutazione progetto antincendio
5)	TAV.00	Rev.01	Inquadramento territoriale
6)	TAV.01	Rev.04	Verifica parametri urbanistici 04 26/08/2025
7)	TAV.02	Rev.03	Planimetria stato di fatto e di progetto
8)	TAV.03	Rev.02	Comparazione interventi
9)	TAV.04	Rev.03	Interventi area esterna e viabilità
10)	TAV.05	Rev.03	Stoccaggio e lavorazione rifiuti
11)	TAV.06	Rev.03	Impianti stato di fatto e di progetto
12)	TAV.07	Rev.01	Prospetti e sezioni ante operam
13)	TAV.08	Rev.03	Prospetti e sezioni stato di progetto
14)	TAV.09	Rev.03	Impianto di aspirazione
15)	TAV.10	Rev.03	Recinzioni stato di progetto
16)	TAV.11	Rev.03	Fascia di rispetto ferrovia
17)	TAV.12	Rev.02	Antincendio
18)	TAV.13	Rev.03	Distacchi e confini

Si procede all'esame dell'istanza secondo quest'ordine:

- 1) Valutazione di impatto ambientale
- 2) Permesso di costruire
- 3) Autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- 4) Conclusioni

1 Valutazione di impatto ambientale (VIA)

Si richiama che con Determinazione N.58 (Reg. Gen.) del 17/02/2025, dello scrivente Settore, è stata conclusa con l'assoggettamento a Valutazione di impatto ambientale la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., inerente il progetto per un *"Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12 – R4 – R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in VIA DEL COMMERCIO nel Comune di ASCOLI PICENO"*, presentato dalla ENERGY BOOST SRL il 18/11/2024 (rif. Prot. Prov. N.23401 del 19/11/2024) in considerazione:

- di un probabile impatto per le matrici ambientali aria e rumore, come evidenziato nei pareri espressi dagli Enti coinvolti, in specifico da:
 - ARPAM con Prot. N.88 del 03/01/2025 (rif. Prot. Prov. N.86 del 03/01/2025);
 - AST Dipartimento di Prevenzione di Ascoli Piceno, con Prot. N.109628 del 17/12/2024 (rif. Prot. Prov. N.25768 del 17/12/2024);
- del *"parere urbanistico non favorevole"* del PICENO CONSIND di Prot. N.3224 del 13/12/2024 (rif. Prot. Prov. N.25572 del 13/12/2024);
- di una situazione al contorno dell'impianto diversa da quella analizzata nello Studio Preliminare Ambientale e nelle relative valutazioni previsionali per l'impatto acustico e per la dispersione degli inquinanti in atmosfera che necessitano di un rilevante approfondimento;
- del principio di precauzione, principio cardine del diritto comunitario in tema ambientale e di salute pubblica, la cui protezione può risultare vana se non si interviene in via preventiva o precauzionale

Si richiama con Prot. N.8761 del 30/04/2025 è stata comunicata, ai sensi dell'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la pubblicazione (dal 05/05/2025 al 04/06/2025) sul sito web della Provincia dell'avviso inerente il progetto in oggetto, di cui all'art.23, comma 1, lett. e), dello stesso D.Lgs.

Non sono pervenute osservazioni.

Ogni comunicazione in premessa è stata inviata anche ai soggetti che hanno presentato osservazioni nel procedimento di screening di VIA:

Sig.ra Yarina Martin Diaz (Bar "LOS PINOS")

Sig.ra Scilla Angelini (NUOVALUDUS S.S.D. a r.l.)

Sig.ra Casciani Anna

Non sono pervenute osservazioni in merito al procedimento di PAU.

La ENERGY BOOST ha presentato lo Studio di impatto ambientale (SIA) aggiornato (rev.01 del 22/07/2025).

Si evidenzia che con Prot. N.21522 del 24/10/2025 è stato disposto, ai sensi dell'art.27-bis, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. l'avvio di una nuova consultazione del pubblico per 15 giorni, dal 27/10/2025 al 11/11/2025 in considerazione

- delle criticità evidenziate dalla RFI – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona con Prot. N.70 del 18/08/2025 (rif. Prot. Prov. N.16505 del 19/08/2025);
- dell'applicazione dell'art.10-bis della Legge 241/90 e s.m.i. di cui al Prot. N.20260 del 08/10/2025;
- delle modifiche apportate al progetto iniziale pubblicato con Prot. N.8761 del 30/04/2025.

Si rappresenta che:

- il 05/11/2025 (rif. Prot. N.22395 del 05/11/2025) sono pervenute le osservazioni della Sig.ra Angelini Scilla (pubblicate sul sito web della Provincia);
- il 19/11/2025 (rif. Prot. Prov. N.23498 del 20/11/2025) è pervenuta una nota della ENERGY BOOST S.r.l. di riscontro alle predette osservazioni (anch'essa pubblicata sul sito web della Provincia);
- con avviso di Prot. N.23906 del 26/11/2025 è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 16/12/2025;
- il 05/12/2025 (rif. Prot. N.24779 del 09/12/2025) è pervenuta la richiesta della Sig.ra Angelini Scilla di *"ritirare le proprie osservazioni Prot 22395 del 05/11/2025, considerando le stesse caducate e rappresentando che la scrivente non ha nulla in contrario o da opporre alla realizzazione del suddetto progetto"*.

Si rappresenta pertanto che non ci sono osservazioni da esaminare ai sensi dell'art.27-bis, comma 4 e comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., pur evidenziando l'irritualità del *"ritiro delle osservazioni"* presentate il 05/11/2025 dalla Sig.ra Angelini.

Ad ogni modo si precisa che il procedimento di **Valutazione di impatto ambientale (VIA)** potrà essere definito con il rilascio, da parte dello scrivente Settore, del PAU ovvero con il rigetto dell'istanza in considerazione della conclusione della conferenza di servizi acquisiti i pareri di ARPAM e AST.

1.1 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (DAALR 128/2015) della Regione Marche

Trattasi del progetto di un impianto per la messa in riserva (operazione R13) e il recupero (operazioni R12, R4, R5) di rifiuti non pericolosi costituiti da RAEE non pericolosi (moduli fotovoltaici a fine vita) al fine di recuperarne le varie componenti (alluminio, vetro, plastica, metalli non ferrosi e silicio).

Il Capitolo 12 del PRGR Marche fornisce gli indirizzi per la definizione e l'applicazione dei criteri localizzativi per gli impianti di gestione dei rifiuti secondo i disposti dettati dalla normativa vigente.

L'impianto di che trattasi è classificato in base alla Tabella 12.4-1 come "D9 Selezione e recupero RAEE".

Per le "Aree destinate ad insediamenti produttivi ed aree miste" viene precisato che "Gli impianti compresi nella categoria E e D possono trovare opportunità localizzative sia nelle aree destinate ad insediamenti produttivi che nelle aree miste, mentre per gli impianti della categoria B la preferenzialità riguarda solo le aree destinate ai soli insediamenti produttivi. In queste aree, gli impianti compresi nelle categorie B, D, E possono trovare opportunità localizzative anche se industrie insalubri."

Nell'elaborato "Approfondimenti criteri localizzativi" (Rev.00 del 22/07/2025) viene posto in evidenza per il "fattore case sparse" (Livello di prescrizione: "Penalizzazione a magnitudo di ATTENZIONE") che:

"Nell'intorno sono presenti alcune abitazioni sparse di cui, la più vicina, ubicata a qualche decina di metri. Alla stessa distanza è presente anche una palestra. Dalla valutazione dell'impatto acustico e della dispersione delle polveri risulta che i limiti di legge sono rispettati presso tali recettori in modo tale da garantire la salute pubblica sia dei lavoratori che dei residenti della zona oltre che dei frequentatori delle attività limitrofe (palestra, negozi, ecc.)."

Viene poi approfondito: *"Energy Boost S.r.l. ha effettuato tutte le valutazioni necessarie (ad es. acustica, dispersione delle polveri) con lo scopo di preservare la salute sia dei lavoratori che dei recettori che gravitano nell'intorno del proprio stabilimento, sia in qualità di residenti che di usufruttori della palestra che delle attività di servizi e commerciali limitrofe. Da tali valutazioni, non sono emerse criticità per il rispetto dei limiti di legge. Le misure di prevenzione e protezione che saranno messe in atto, descritte nello Studio di Impatto Ambientale e nel Piano di Monitoraggio Ambientale, garantiscono la attenuazione degli impatti sulle civili abitazioni ed, in generale, sulla sanità pubblica."*

Per il fattore "Tutela della qualità dell'aria (Piano regionale per la tutela ed il risanamento della qualità dell'aria)" (Livello di prescrizione: "Penalizzazione a magnitudo di ATTENZIONE") che: *"L'impianto produce emissioni in atmosfera che non compromettono in maniera significativa la qualità dell'aria."*

Viene poi approfondito: *Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera, Energy Boost S.r.l. ha previsto le seguenti azioni da porre in essere:*

- Si è dotata di due impianti di abbattimento delle emissioni con filtri a maniche;
- È stata redatta la Procedura operativa di verifica e manutenzione dei filtri dell'impianto – per la manutenzione interna;
- È prevista la regolare attività di manutenzione ordinaria e, se del caso, straordinaria, con la ditta esterna specializzata;
- È prevista l'attività di monitoraggio delle emissioni durante le varie fasi di attività:
 - monitoraggio ante operam, da farsi per valutare lo stato di fatto della qualità dell'aria;
 - monitoraggio in fase di esercizio delle emissioni convogliate (camini E1 e E2). Per la definizione dei valori limiti per le emissioni in atmosfera è stato inserito il parametro silicio considerando sia il dimezzamento del limite in concentrazione sia il flusso di massa di un unico camino;
 - monitoraggio in fase di esercizio della qualità dell'aria (punti ST1 e ST2) nei pressi dei recettori prevedendo di mettere in atto azioni già al superamento del 50% del valore limite di legge previsto. Inoltre, si andranno a ricercare sia il PM 10, sia la frazione più fine PM 2,5 che la silice cristallina libera nei filtri campionati.
- I rifiuti prodotti contenenti silicio sono stoccati all'interno di big bag ben chiusi, a tenuta di polvere, al chiuso o comunque al coperto sotto tettoia, limitando al massimo la possibilità di rilascio all'esterno."

Non ci sono osservazioni da parte degli enti presenti.

Per quanto sopra, l'impianto può essere realizzato nell'opificio individuato fatta salva la verifica nell'ambito della Valutazione di impatto ambientale (VIA) dei seguenti fattori:

- 1) salute pubblica dei lavoratori e dei residenti;
- 2) impatto acustico;
- 3) tutela dell'aria.

1.2 Parere AST Ascoli Piceno - Dipartimento di Prevenzione

Il Dott. Ritrecina (AST) informa che è stato inviato a mezzo PEC alla Provincia il parere di Prot. N.11208 del 16/12/2025, con allegato il contributo istruttorio di Prot. N.41169 del 15/12/2025 del Servizio Epidemiologia Ambientale dell'ARPAM.

Il Dott. Ritrecina da lettura del predetto parere e del contributo istruttorio dell'ARPAM, che si allegheranno per completezza di esposizione al presente verbale.

Il parere dell'AST si conclude con *"Non è possibile esprimere parere favorevole, sotto il profilo igienico sanitario e a tutela della salute pubblica, per le motivazioni espresse nelle valutazioni del Servizio di Epidemiologia Ambientale, restando in attesa di poter disporre di ulteriori integrazioni così esplicitate nel contributo istruttorio di cui sopra"*.

Giantomassi evidenzia che il parere se non è "favorevole" è di fatto "non favorevole". Si prende tuttavia atto che lo stesso "parere non favorevole" può essere superato acquisendo ulteriori chiarimenti da parte del proponente sulla base delle valutazioni del Servizio Epidemiologia Ambientale dell'ARPAM.

A conclusione della lettura delle valutazioni del Servizio Epidemiologia Ambientale dell'ARPAM l'Ing. Fede nell'evidenziare che detti chiarimenti potevano essere richiesti nella precedente conferenza di servizi, chiede la sospensione del procedimento per poter fornire gli elaborati integrativi sulla base delle valutazioni del Servizio Epidemiologia Ambientale dell'ARPAM.

Gli enti presenti in conferenza di servizi all'unanimità concordano sulla sospensione del procedimento richiesta per fornire i chiarimenti e le integrazioni documentali in considerazione del parere igienico-sanitario di Prot. N.11208 del 16/12/2025 dell'AST.

Giantomassi propone di continuare con l'esame da parte della conferenza di servizi delle integrazioni prodotte per una più completa valutazione.

1.3 Parere ARPAM

L'AST nella conferenza di servizi del 27/06/2025 ARPAM ha formulato la richiesta di integrazioni di Prot. N.21090 del 27/06/2025.

La Dott.ssa Mele dell'ARPAM illustra le proprie valutazioni esprimendo le seguenti osservazioni: nella definizione del Piano di Monitoraggio Ambientale presentato, a seguito della richiesta di integrazioni di questa Struttura di prot. 21092 del 27/06/2025, la ditta avrebbe dovuto considerare:

- a) Obiettivi
- b) Indicatori
- c) Metodi di campionamento e analisi
- d) Stazioni di monitoraggio
- e) Frequenza e durata del monitoraggio
- f) Modalità di comunicazione e divulgazione dei dati.

In relazione alle stazioni di monitoraggio proposte la ditta dichiara che le due stazioni, ST1 e ST2, saranno posizionate all'interno della proprietà, ad una distanza interna di circa 1 metro dalla recinzione aziendale, motivando le ragioni dell'ubicazione proposta, tra l'altro, sulla base della minore distanza delle stazioni rispetto alla distanza dei recettori. Tale affermazione non è però supportata da elementi tecnici che considerino la ricaduta degli inquinanti rispetto alle due sorgenti puntuali. Inoltre, la planimetria dei punti ST1 e ST2 non è coerente con la descrizione dell'ubicazione degli stessi né sono indicate le coordinate geografiche. Si ritiene debba essere valutata la possibilità di eseguire il monitoraggio presso i recettori più sensibili.

Non sono presenti nell'elaborato *"Piano di Monitoraggio Ambientale e Controllo – rev.01 del 22/07/2025"* indicazioni relative alla frequenza e alla durata dei monitoraggi sulle 24 ore proposti sia per la fase ante operam che post operam (condizioni di esercizio), ad esempio durata in giorni delle campagne, né è stato previsto per il post operam un monitoraggio almeno stagionale al fine di verificare l'andamento in condizioni meteorologiche rappresentative dell'intero anno solare.

Sebbene siano stati considerati dei valori di riferimento per PM10 e PM2,5 e le azioni da intraprendere in caso in cui gli esiti della campagna di monitoraggio post operam superino tali valori e sia stata introdotta l'analisi della silice cristallina libera nelle 2 frazioni di particolato, non sono stati però proposti dei valori di riferimento per tale inquinante al fine di valutare le attivazioni di ulteriori eventuali misure di mitigazione.

A tal proposito si rappresenta che non è stata implementata una nuova modellazione di dispersione per l'individuazione degli impatti, considerando come valori di fondo i dati di PM2,5 della stazione di monitoraggio RRQA ARPAM di Monticelli e come dati di input i valori del rateo emissivo della silice relativo alle emissioni convogliate in atmosfera attraverso i punti E1 ed E2, utile a supportare i valori di riferimento proposti nel PMA per il PM2,5.

Dopo approfondito confronto si concorda che la Ditta provvederà ad aggiornare il *Piano di Monitoraggio Ambientale e Controllo* secondo le indicazioni di ARPAM.

1.4 Conclusioni

La conferenza di servizi concorda di sospendere il procedimento in premessa per consentire alla Ditta di aggiornare e implementare gli elaborati secondo quanto espresso da AST ed ARPAM come sopra dettagliato.

2 Permesso di costruire (DPR 380/2001)

Con l'istanza di PAU è stato chiesto il permesso di costruire ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i., di competenza del Comune di Ascoli Piceno.

Il PICENO CONSIND con Prot. N.1646 del 07/07/2025 (rif. Prot. Prov. N.13727 del 07/07/2025) ha trasmesso la Delibera del Comitato Direttivo n.159 del 03/07/2025 di ratifica del parere favorevole espresso nella conferenza di servizi del 27/06/2025, così formulato: *"parere urbanistico favorevole al progetto proposto dalla ditta ENERGY BOOST SRL, riguardante l'Impianto di messa in riserva(R13) e recupero (R12-R4-R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs152/2006 e s.m.i. in VIADELCOMMERCIO nel Comune di ASCOLI PICENO"*

Nella conferenza di servizi del 27/06/2025 il PICENO CONSIND ha chiesto ad ogni modo di aggiornare la Tav.02.

E' stata fornita la Tav.2 *"Planimetria stato di fatto e di progetto"* (Rev.03 del 26/08/2025).

L'Ing. Piccinini (PICENO CONSIND) conferma che la predetta tavola è stata correttamente aggiornata.

La RFI – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona con Prot. N.70 del 18/08/2025 (rif. Prot. Prov. N.16505 del 19/08/2025) ha formulato una richiesta di integrazione documentale.

La ENERGY BOOST SRL il 17/10/2025 (rif. Prot. Prov. N.20998 del 17/10/2025) ha trasmesso:

- *Relazione di integrazione ai fini dell'ottenimento del parere delle Ferrovie dello Stato;*
- *TAV.11 (Rev.03) "Fascia di rispetto ferrovia"*

Giantomassi informa che l'Ing. Staffolani della Direzione Operativa Infrastrutture delle Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha comunicato per mail in data 16/12/2025 che avrebbe provveduto ad inviare il parere favorevole in data odierna.

Il Comune di Ascoli Piceno nella stessa conferenza di servizi del 27/06/2025 ha espresso parere favorevole al rilascio del Permesso di costruire.

Nella prossima conferenza di servizi dovrà essere acquisto specifico atto da parte del Comune da allegare (in caso di conclusione favorevole del procedimento) al provvedimento finale ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s

3 Autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Il progetto prevede la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto per la messa in riserva (operazione R13) e il recupero (operazioni R12, R4, R5) di rifiuti non pericolosi costituiti da RAEE non pericolosi (moduli fotovoltaici a fine vita) al fine di recuperarne le varie componenti (alluminio, vetro, plastica, metalli non ferrosi e silicio).

L'attività di gestione dei rifiuti si svolgerà principalmente all'interno di in un opificio esistente, in precedenza adibito ad altre attività industriali (opificio ex OCMA) dove saranno installate n. 3 linee di lavorazione "SOLAR EVO 5.0":

- due linee principali (linea 1 e linea 2) con potenzialità di recupero di circa 1,5 ton/ora;
- una terza linea di supporto (linea 3) con potenzialità di recupero di circa 1 ton/ora;

Nell'opificio saranno previsti locali destinati ad ufficio, spogliatoio e servizi igienici.

L'impianto sarà dotato di pesa.

Il processo di lavorazione è articolato nelle seguenti fasi:

- a) Pesatura del rifiuto imballato in ingresso
- b) Accettazione e scarico
- c) Messa in riserva (R13) del rifiuto
- d) Sballamento del pallet
- e) Scardinamento cornici di alluminio
- f) Primo taglio del pannello
- g) Delaminazione del vetro
- h) Triturazione del pannello delaminato
- i) Digregazione del pannello triturato
- j) Separazione componenti pannello disgregato

Rifiuti in ingresso

I rifiuti in ingresso sono rappresentati da *"RAEE professionali"* e *"RAEE domestici"* ricompresi nella categoria 4 dell'Allegato I al D.Lgs 49/2014, prodotti sia dalla stessa ditta ENERGY BOOST che provenienti da terzi, identificati dai seguenti codici EER:

- | | |
|------------|---|
| EER 160214 | <i>apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09* a 16.02.13* (pannelli fotovoltaici a fine vita)</i> |
| EER 160216 | <i>componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15* (parti/componenti di pannelli fotovoltaici a fine vita)</i> |
| EER 200136 | <i>apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 21.01.21, 20.01.23, 20.01.35 (pannelli fotovoltaici a fine vita)</i> |

Potenzialità di trattamento

La potenzialità massima oraria di trattamento è di 4 t;

La potenzialità massima giornaliera di trattamento è di 64 t (considerando 2 turni lavorativi di 8 ore/ciascuno);

La potenzialità massima annuale di trattamento è di 16.000 t (considerando 250 giorni lavorativi/anno)

Potenzialità di stoccaggio

La potenzialità massima stoccabile istantaneamente (R13) è di 471,2 t

La potenzialità massima stoccabile annualmente (R13) è di 16.000 t

Rifiuti prodotti

I rifiuti prodotti dall'attività sono costituiti da:

- plastiche miste (EER 150102 e EER 191204);
- componenti elettrici rimossi da apparecchiature fuori uso (*es. schede elettriche, cavi di connessione*) (EER 160216);
- metalli misti non ferrosi (rame, stagno e silicio EER 191203) e EER 191211* per i rifiuti costituiti da materiale contenente silicio e polveri dai sistemi di abbattimento emissioni;
- bancali in legno (EER 150103 e EER191207);
- polveri derivanti dall'abbattimento fumi (EER 191203, EER 191212)

Le plastiche miste saranno depositate in big bags nell'area esterna.

I bancali in legno (pallets) saranno depositati sotto la tettoia nord ovest (da realizzare).

I metalli misti non ferrosi e i componenti elettrici recuperabili saranno depositati in big bags all'interno del capannone.

Le polveri di abbattimento saranno depositate in big bags sotto la tettoia nord est (da realizzare).

EoW

Il processo di lavorazione dei pannelli fotovoltaici a fine vita consente il recupero dei seguenti materiali (EoW):

- EoW di alluminio qualora conformi ai criteri previsti dal Regolamento (Ue) n.333/2011;
- EoW di vetro qualora conformi ai criteri previsti dal Reg. (UE) n. 1179/2012.

L'alluminio recuperato (EoW) sarà depositato in N.5 cassoni dedicati nell'area esterna.

Il vetro recuperato (EoW) sarà depositato in big bags all'interno del capannone.

L'alluminio ed il vetro recuperati (EoW) saranno conferiti alle industrie del settore metallurgico e della lavorazione del vetro.

Emissioni in atmosfera

Sono previsti due punti di emissione convogliate in atmosfera:

- punto di emissione E1 (a servizio della linea di lavorazione 1 e della linea di lavorazione 2)
- punto di emissione E2 (a servizio della linea di lavorazione 3)

I sistemi di abbattimenti degli inquinanti sono costituiti da filtri a maniche.

Le sostanze inquinanti emesse in atmosfera sono riconducibili a polveri e polveri di silicio (SiO₂).

Gestione terre e rocce di scavo

È prevista la produzione di terre e materiali di scavo derivanti dalla realizzazione dei plinti della tettoia, dalla realizzazione della pesa e della vasca interrata per il collettamento delle acque meteoriche. Tali materiali, di cui si stima una produzione di circa 65 m³, saranno gestiti come sottoprodotto.

Piano di ripristino ambientale

E' stato presentato l'elaborato *Piano di ripristino ambientale* (Rev.01 del 22/07/2025) aggiornato in conformità alle richieste della Provincia con i riferimenti normativi corretti.

Parere ARPAM

La Dott.ssa Mele conferma che la ditta ha risposto correttamente alla richiesta integrazioni relativa alla procedura di caratterizzazione dei rifiuti inserendo il codice dei rifiuti costituiti dalle polveri.

Ministero dell'Interno - Comando dei VV.FF. di Ascoli Piceno

Fede (CIA LAB) chiede informazioni in merito al parere dei Vigili del Fuoco, avendo fornito chiarimenti richiesti dal COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO con Prot. N.8479 del 04/08/2025 (rif. Prot. Prov. N.15797 del 04/08/2025).

Giantomassi precisa che non sono pervenuti pareri e/o comunicazioni da parte dello stesso Comando dei VVFF.

4 Conclusioni

La conferenza di servizi si conclude alle 10:25 accogliendo la richiesta della ENERGY BOOST SRL di sospensione del procedimento per acquisire i chiarimenti e le integrazioni richiesti da AST ed ARPAM come dettagliato al precedente punto 1.

Si stabilisce il termine di 60 giorni (dalla data di trasmissione del presente verbale) per acquisire gli elaborati aggiornati e implementati come richiesto.

Si allegano come parte integrante e sostanziale:

- 1) Prot. N.9445 del 26/06/2025 (rif. Prot. Prov. N.12786 del 26/06/2025) della Soprintendenza per il “*solo specifico aspetto della tutela archeologica*”;
- 2) Prot. N.1566355 del 15/12/2025 (rif. Prot. Prov. N.25375 del 15/12/2025) della Regione Marche Settore Genio Civile Marche Sud;
- 3) Prot. N.111208 del 16/12/2025 (rif. Prot. Prov. N.25441 del 16/12/2025) della AST Ascoli Piceno Dipartimento di Prevenzione.

*Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione
delegato dal Dirigente
Dott. Gianni Giantomassi*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

A

Provincia di Ascoli Piceno
provincia.ascoli@emarche.it

E.p.c. A

Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale delle Marche c/o Segretariato
regionale del MiC
sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio del

06/06/2025

n.

11318

Class. 34.43.01

Prot. Sabap del

09/06/2025

n.

8379-A

Oggetto: **Ascoli Piceno (AP), Via del Commercio**

Progetto: Procedimento autorizzatorio unico (PAU) - Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12 - R4 - R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 - Indizione CDS del 27/06/2025

Richiedente: **Provincia di Ascoli Piceno**

Proponente: **Ditta ENERGY BOOST srl**

Responsabile del procedimento: **Arch. Giovanni Issini**

Referente per la tutela archeologica: **Dott. Francesco Pizzimenti**

Con riferimento alla vostra istanza n. 11318 del 06/06/2025 acquisita agli Atti d'Ufficio di questa Soprintendenza con Prot. 8379-A del 09/06/2025.

Per quanto attiene allo specifico aspetto della tutela archeologica

Premesso che con Determinazione N.58 (Reg. Gen.) del 17/02/2025, del Settore II, *Tutela e valorizzazione ambientale* della Provincia di Ascoli Piceno, è stata conclusa con l'assoggettamento a Valutazione di impatto ambientale la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., inerente il progetto per un "Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12 - R4 - R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in VIA DEL COMMERCIO nel Comune di ASCOLI PICENO", presentato dalla ENERGY BOOST SRL il 18/11/2024 (rif. Prot. Prov. N.23401 del 19/11/2024);

Visto il D.Lgs. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale" (T.U. dell'Ambiente) Titolo III, e in particolare gli articoli 23 e 25; **visto** il D.L. 13/2023 e in particolare l'art. 19, c. 2;

visto il D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte II, e in particolare l'art. 28, c.4;

visto il D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., recante il "Codice dei Contratti Pubblici", Libro I, Parte IV, e in particolare l'art. 41 co. 4 (Verifica Preventiva dell'interesse Archeologico) e l'Allegato I.8;

visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 ss.mm.ii. recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024 n. 57 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 - 63100 Ascoli Piceno - Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH - sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

visto il D.P.C.M. del 14/02/2022 (Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14/05/2022;

vista la Circolare n. 53/2022 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

vista la Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

visti gli elaborati tecnici e di progetto trasmessi unitamente all'istanza in oggetto;

preso atto che tra la documentazione allegata non è presente il Documento prodromico di valutazione archeologica così come previsto dall'art. 1 dell'Allegato I.8, al D.Lgs. 36/2023;

tenuto conto che nelle vicinanze dell'area in cui è prevista la realizzazione dell'opera in oggetto è noto, nella documentazione archivistica e bibliografica in possesso allo scrivente Ufficio, il rinvenimento di materiali ed evidenze archeologiche, non sempre localizzabili con precisione;

preso atto che i lavori in progetto si sostanziano in interventi che prevederanno anche attività di scavo e movimento terra connesse alla realizzazione, a mero titolo d'esempio, di: fondazioni in cemento armato per l'impianto di filtraggio, nuova vasca di raccolta per acque meteoriche e impianto di pompaggio, etc.;

tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza ritiene che non sia necessaria la produzione della documentazione archeologica richiesta durante la prima fase della VPIA, ritiene altresì di NON attivare la procedura prevista dai commi 4, 7 e ss. dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023;

Si richiede, tuttavia, che tutte le opere in progetto che prevedano scavi o movimento terra, inclusa ogni attività accessoria (opere di accantieramento, apertura di fasce di passaggio, etc.), vengano eseguite con la continua assistenza in corso d'opera di archeologi in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi della L. 110 del 22 Luglio 2014 e del successivo D.M n. 244 del 20/05/2019, con oneri interamente a carico della Stazione Appaltante e con l'utilizzo di mezzi meccanici dotati di benna liscia. Si specifica che, qualora siano previste lavorazioni che prevedano l'apertura di più fronti di scavo e l'utilizzo di più mezzi meccanici contemporaneamente, questi dovranno essere continuamente seguiti da un pari numero di archeologi presenti in cantiere.

Il professionista incaricato agirà sotto il controllo di questa Soprintendenza prendendo accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e documentando con una relazione scritta e ove necessario con foto e disegni, l'andamento dei lavori. Tale relazione, corredata dall'opportuna documentazione grafica e/o fotografica, dovrà essere prodotta anche in caso di esito negativo della sorveglianza archeologica.

In caso di rinvenimenti di natura archeologica (reperti, strutture e/o stratificazioni antropiche) le modalità di prosecuzione dei lavori dovranno essere concordate con questo Ufficio, che potrà richiedere, se necessario, varianti anche sostanziali al progetto, la presenza in cantiere di ulteriori professionisti (restauratore, antropologo fisico, etc.) e indicare le eventuali prescrizioni di competenza, a seguito della valutazione dell'interferenza con le opere a progetto. Si dovranno in ogni caso rispettare le seguenti indicazioni preliminari:

- eventuali emergenze strutturali e/o stratigrafiche individuate dovranno essere definite, ripulite e documentate ad opera del soggetto professionale incaricato;
- sarà cura dell'incaricato valutare, in corso d'opera, l'opportunità di passare allo scavo manuale, nonché, se necessario ad una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, chiedere ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo;

Stante il rischio archeologico connesso ai lavori in progetto si richiede che venga previsto un adeguato accantonamento economico che possa permettere tutte le attività prescritte, tra cui l'eventuale esecuzione di scavi e/o approfondimenti archeologici anche in estensione.

In caso di ritrovamenti di interesse archeologico, il parere conclusivo del procedimento potrà essere reso esclusivamente dietro consegna della documentazione archeo-stratigrafica prodotta dal soggetto professionale incaricato, nonché a seguito dell'adempimento di eventuali ulteriori specifiche che dovessero rendersi necessarie ai fini della tutela dei contesti individuati.

Per la consegna della relazione sulle attività svolte/documentazione di scavo, in ottemperanza a quanto disposto dal Servizio II della DG ABAP, si richiede di integrare le consuete modalità di consegna della documentazione con il conferimento dei dati minimi, descrittivi e geospaziali secondo lo standard GNA tramite l'apposito plugin. Le modalità di conferimento di tali dati e le relative istruzioni operative possono essere consultate al seguente link:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

[https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php?title=Istruzioni operative](https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php?title=Istruzioni_operative), e prevedono il popolamento del layer DSC (anche in caso di esito negativo dal punto di vista archeologico) e/o del layer MOSI.

Una volta effettuato l'invio dei dati tramite plugin sarà cura dell'incaricato allegare alla consueta documentazione di fine indagini, utile all'espressione – laddove necessario - del parere di competenza di questa Soprintendenza, la stampa pdf attestante l'avvenuto caricamento sulla piattaforma GNA.

Si rimane in attesa di conoscere, con congruo anticipo (almeno 15 giorni), la data di inizio dell'intervento e del nominativo della ditta o del professionista prescelto per l'incarico di sorveglianza archeologica.

Si rammenta, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

fp_25/06/2025

Il Soprintendente
Arch. Giovanni Issini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Fascicolo: 420.60.70/2024/GCMS/5419

Spett.le **Provincia di Ascoli Piceno**
Settore II – Tutela e Valorizzazione Ambientale
Alla C.A. del RdP Dott. Gianni Giantomassi
PEC: provincia.ascoli@emarche.it

E p.c. **REGIONE MARCHE**
Settore - Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere
SEDE

OGGETTO: Art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Procedimento Autorizzatorio Unico (P.A.U.) – Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12-R4-R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in Via del Commercio nel Comune di Ascoli Piceno (AP)
DITTA: ENERGY BOOST S.R.L.
Comunicazione

PREMESSO CHE:

- con note prot. 724005 del 06/06/2025, prot. n. 1016305 del 01/08/2025 e prot. n. 1494558 del 27/11/2025, la Provincia di Ascoli Piceno – Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale per l'intervento in oggetto, con la nota 1494558/2025 ha indetto una conferenza dei servizi in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. al fine di acquisire i pareri di competenza di questo Settore;
- la Provincia di Ascoli Piceno – Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale con le stesse note di cui sopra ha messo a disposizione tramite il sito istituzionale dell'Ente la documentazione tecnica del progetto riguardante “Art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Procedimento Autorizzatorio Unico (P.A.U.) – Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12-R4-R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in Via del Commercio nel Comune di Ascoli Piceno (AP)”.

ESAMINATI gli elaborati tecnici progettuali e i relativi studi specialistici allegati all'istanza sopra indicata.

CONSIDERATA la nota prot. regionale n. 1079850 del 26/08/2025.

VISTI:

- la legge 20.3.1865, n.2248 All. F Artt. da 374 a 379;
- il R.D. 25.07.1904, n. 523 e ss.mm.ii.;
- l'art. 7 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
- l'art. 91 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 59 del 15/03/1997 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112;
- la L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- la Circolare nr.1 del 23/07/1997 della Regione Marche;
- la L.R. 03.05.1985, n. 29;
- la L.R. 03.06.2003, n. 11
- il Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto e le relative Norme di Attuazione;
- le NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche;

- la L.R. 09.06.2006, n. 5 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni";
- la CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 17 gennaio 2018;
- la L.R. 23/02/2005 n. 6 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 09/06/2006 n. 5 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 14.04.1993;
- la L.R. 03.04.2015, n. 13 e ss.mm.ii.;
- la L. R. 17.06. 2013, n. 13 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 1732 del 17/12/2018 e ss.mm.ii.;
- l'art. 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (*Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale*) e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 987 del 24.06.2025;

RICHIAMATI i profili di competenza di questo Settore Regionale, Genio Civile Marche Sud:

- Nulla Osta Idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e s.m.i.;
- Parere aeree esondazione P.A.I. (Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico) dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto;
- Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3264/1923 e s.m.i. e L.R. n. 06/2005.

VALUTATO che gli interventi sopra indicati in oggetto sono eseguiti esternamente:

- al demanio idrico fluviale;
- alle aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 30/12/1923, n. 3267;
- alle aree perimetrate per rischio di esondazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, questo Settore Regionale, Genio Civile Marche Sud non è competente al rilascio di nulla osta e/o pareri inerenti i lavori in oggetto secondo la documentazione progettuale messa a disposizione.

Si rappresenta che qualora si dovesse prevedere, in alternativa all'allontanamento superficiale delle acque bianche meteoriche, uno scarico interferente con il demanio idrico del Fiume Tronto dovrà essere oggetto di specifica istanza di concessione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e dell'art. 30 della L.R. n. 05/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Arch. Lucia Taffetani

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

*E.Q. Pareri e Autorizzazioni: Ing. Mario Campagnoli
Istruttore: Ing. Alessandra Morelli*

ID: 39324473|15/12/2025|GCMS



ASCOLI PICENO

MARCHE

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica



Regione Marche

Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno

0111208/16/12/2025
|AST-AP|SISP|P

Provincia Ascoli Piceno

Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale

PEC: provincia.ascoli@emarche.it

Oggetto: Art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Procedimento Autorizzatorio Unico (PAU). Ditta Energy Boost Srl – Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12, R4, R5) di rifiuti non pericolosi in Via del Commercio nel Comune di Ascoli Piceno.

Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona del 16/12/2025.

Parere igienico-sanitario.

Con riferimento alla nota della Provincia di Ascoli Piceno relativa al procedimento in oggetto prot. n. 23906 del 26/11/2025, assunta in pari data al registro generale di protocollo AST Ascoli Piceno al n. 104891,

Esaminati gli elaborati e gli atti del procedimento consultabili nella sezione "Valutazione Impatto Ambientale" del sito web della Provincia;

Tenuto conto del contributo istruttorio redatto dal Servizio Epidemiologia Ambientale dell'ARPAM prot. n. 41169 del 15/12/2025 (prot. AST AP n. 111040 del 15/12/2025) che si rimette in allegato,

Non è possibile esprimere parere favorevole, sotto il profilo igienico sanitario e a tutela della salute pubblica, per le motivazioni espresse nelle valutazioni del Servizio di Epidemiologia Ambientale, restando, comunque, in attesa di poter disporre di ulteriori integrazioni così come esplicitate nel contributo istruttorio di cui sopra.

Distinti saluti.




Il Direttore
del Dipartimento di Prevenzione
e dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Claudio Angelini
REGIONE MARCHE
AST - ASCOLI PICENO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
Dirigente Medico Dott. Gregorio Carmesale

Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno - MARCHE

Via Degli Iris - 63100 Ascoli Piceno - C.F. e P.IVA 02500670449 - P.E.C.: ast.ascolipiceno@emarche.it - Tel. 0736 3581



SERVIZIO EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE



CONTRIBUTO ISTRUTTORIO
Procedimento Autorizzatorio Unico (PAU) - Energy Boost srl
Via del Commercio snc, Ascoli Piceno

PREMESSA

Con riferimento alla richiesta della Provincia di Ancona – Settore II, Tutela e Valorizzazione Ambientale, trasmessa con nota prot. n. 23906 del 26.11.2025 e acquisita al protocollo AST Ascoli Piceno n. 104891 di pari data, dell'espressione delle valutazioni di competenza in merito alla documentazione tecnica resa disponibile da Energy Boost srl, si riportano le seguenti considerazioni.

In premessa, si fa presente che la UOC ISP Ambiente e Salute dell'AST Ascoli Piceno, destinataria della richiesta del contributo istruttorio sopra citato, anche in considerazione della istituzione del Sistema Regionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici – SRPS (DGR Marche 1440 del 30.09.2024), ha richiesto la collaborazione, con nota acquisita a prot. ARPAM n. 40557 del 09.12.2025, del Servizio di Epidemiologia Ambientale dell'ARPA Marche, per una condivisione delle valutazioni tecniche di merito, finalizzate alla tutela della salute pubblica.

Si osserva che le considerazioni di natura sanitaria che seguono sono espresse, in particolare, in un contesto procedurale di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa nazionale (D.Lgs. 152/2006) e regionale (L.R. 11/2019), nonché del testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934) e tenendo conto delle Indicazioni tecniche fornite dai documenti di riferimento nazionali (LG ISS 2019, 2022 – LG SNPA 2016) e regionali (LG Marche VIIAS, 2020).

Premesso quanto sopra riportato, il presente contributo valutativo viene reso in relazione al procedimento autorizzatorio unico avviato per la realizzazione di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12-R4-R5) di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, ubicata in via del Commercio snc, nel comune Ascoli Piceno.

INQUADRAMENTO GENERALE DI CONTESTO

Da quanto riportato nell'elaborato oggetto di valutazione, l'impianto di trattamento in oggetto è finalizzato al riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita e al recupero e alla valorizzazione



ARPAM AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE



**SERVIZIO
EPIDEMIOLOGIA
AMBIENTALE**

Via Luigi Ruggeri n. 5, 60131 ANCONA ☎ 071.2132755

email: epidemiologia.ambientalean@ambiente.marche.it

PEC: arpam@emarche.it

Cod. Fisc. / P. IVA 01580450427

economica di materie prime seconde in essi contenute, in un'ottica di economia circolare e di sostenibilità ambientale. Il progetto in esame, nello specifico, riguarda la messa in esercizio di un impianto dedito al trattamento di rifiuti non pericolosi costituiti da moduli fotovoltaici a fine vita allo scopo di recuperarne le relative componenti, principalmente alluminio, vetro, plastica, metalli non ferrosi e silicio.

Sulle base delle informazioni rese disponibili, l'immobile si trova ad est del centro abitato di Ascoli Piceno, a circa 3,5 km dal centro della città, in una zona a carattere prettamente artigianale, industriale e commerciale in base al vigente PRG.

Secondo le dichiarazioni del proponente, l'impianto andrà ad occupare un opificio già esistente, in precedenza adibito ad altre attività industriali/artigianali (opificio ex OCMA) che, allo stato attuale, risulta sgombrato da attività ma con la necessità di ristrutturazione.

Tale impianto verrà predisposto all'interno di un lotto costituito da un capannone industriale pavimentato e utilizzato per effettuare le operazioni di stoccaggio e recupero dei rifiuti non pericolosi, con annesso piazzale circostante, quest'ultimo completamente pavimentato ad eccezione di una piccola area verde lungo la recinzione sud.

Il piazzale esterno è destinato al transito dei mezzi (carico, pesatura, scarico) e sul lato nord sarà costituita l'area destinata allo stoccaggio dei cassoni dell'alluminio recuperato (EoW) ed ai big bags impermeabili contenenti i rifiuti plastici. Sempre all'esterno, sul lato nord, saranno posizionati i due sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera costituiti da filtri a maniche a servizio delle tre linee di lavorazione dei pannelli fotovoltaici a fine vita. Le due linee principali hanno ciascuna una potenzialità di recupero pari a circa 1,5 ton/ora, mentre la terza linea, di supporto, ha potenzialità di recupero pari a circa 1 ton/ora; complessivamente per un totale di circa 4 ton/ora, pari a un massimo di 64 ton/giorno ovvero circa 16.000 ton/anno.

In sintesi, per quanto si evince dal documento in visione, le lavorazioni eseguite sui rifiuti in ingresso (pannelli fotovoltaici a fine vita) consentono di ottenere materiali non più qualificati come rifiuti (End of Waste – EoW) e rifiuti in uscita che saranno stoccati in appositi settori dopo essere stati movimentati attraverso l'impiego di opportuni mezzi. La percentuale dei materiali non recuperabili destinati alla discarica può essere stimata al massimo per una quota pari al 10%, rappresentata, ad esempio, dalle polveri dell'impianto di abbattimento o da alcune tipologie di plastica. Solo l'alluminio ed i rifiuti plastici saranno stoccati esternamente rispettivamente in cassoni ed in big bags nel piazzale pavimentato mentre gli altri materiali saranno stoccati internamente.

VALUTAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI E SANITARIE

In premessa si ritiene utile ricordare che la valutazione di impatto ambientale (VIA) è un processo di valutazione preventiva, finalizzata a individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti sull'ambiente e, per quanto di più specifica competenza, attraverso una valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, sulla salute della popolazione potenzialmente impattata dalle emissioni di un progetto, di un'opera o di un intervento, siano essi pubblici o privati. La valutazione di impatto integrata ambientale e sanitaria ha quindi come obiettivo quello di integrare la considerazione degli effetti sulla salute nelle attività di valutazione degli impatti di un intervento e, come tale, viene a configurarsi come uno strumento a supporto dei processi decisionali riguardanti piani, programmi e progetti; la VIS, fornendo un'analisi ed una valutazione della 'componente salute' all'interno dei procedimenti autorizzatori ambientali, è finalizzata a prevenire gli effetti sanitari avversi potenzialmente dovuti alla loro realizzazione sul territorio, intervenendo prima che questi siano compiuti. Tutto ciò premesso, è opportuno osservare che una condizione di 'rischio zero', dal punto di vista dell'impatto sulla salute associato a una nuova opera di progetto che si inserisce in un contesto antropizzato è per definizione inverosimile e che le valutazioni qualitative di tale impatto, effettuate in ambito tossicologico ed epidemiologico, tengono conto necessariamente del concetto di accettabilità del rischio.

Ciò detto, tuttavia, dall'esame della documentazione fornita dal proponente, si rileva la carenza informativa, come indicato dalle linee guida regionali sulla VIAS citate in premessa, di una sezione specifica dedicata alla componente salute che consenta di individuare distintamente le informazioni di carattere ambientale e sanitario utili a valutare, in maniera compiuta e quanto più completa, il possibile impatto sulla salute della popolazione potenzialmente impattata dalle attività dell'opera di progetto.

Ciò nonostante, dalla documentazione in visione, si è potuto evincere che, dal punto di vista dell'esame documentale, ci si è indirizzati verso la caratterizzazione ambientale dell'area di interesse, l'individuazione della tipologia di recettori potenzialmente impattati e la valutazione delle esposizioni derivanti dall'applicazione dei modelli di dispersione degli inquinanti atmosferici, mediante l'individuazione:

- delle potenziali sorgenti emissive dell'impianto e del destino ambientale delle sostanze emesse dalle stesse;
- dell'area interessata dagli impatti dell'opera di progetto, sulla base degli areali, desunti dal SIA e in particolare dall'elaborato '*modellazione diffusione polveri in aria*', delineati a seguito della applicazione della modellistica diffusionale in aria e ricaduta al suolo degli inquinanti emessi dall'impianto;

- di possibili ulteriori componenti di pressione ambientale che insistono sull'area e che potrebbero essere ritenuti impattanti sulla salute umana, coinvolgendo a vario modo le diverse matrici ambientali;
- delle principali sorgenti di pressione ambientale presenti sul territorio il cui potenziale impatto può essere di interesse per valutare lo stato di background ambientale e sanitario dell'area di studio identificata e le eventuali sovrapposizioni degli impatti aggiuntivi dovuti all'attività di progetto;
- dei recettori sensibili potenzialmente impattati dalla realizzazione dell'opera di progetto;
- dell'esposizione della popolazione potenzialmente impattata dalla realizzazione dell'impianto attraverso la conoscenza delle concentrazioni del particolato aerodisperso (PM10);
- del possibile contributo ai livelli sonori dovuti alle attività connesse all'operatività dell'impianto attraverso la valutazione previsionale di impatto acustico.

Per quanto attiene al contesto generale, in relazione alle informazioni derivanti dall'implementazione delle valutazioni documentali sopra riportate, si evince che il proponente ha descritto un quadro di generale conformità circa lo stato della qualità dell'aria post-operam, tenendo conto sia dei valori di background che dell'apporto aggiuntivo dovuto al contributo immissivo nell'ambiente dell'impianto nella sua configurazione operativa.

Da quanto riportato nella documentazione prodotta dal proponente, infatti, la valutazione di impatto sulla salute è stata effettuata per valutare le esposizioni agli inquinanti emessi dall'opera di progetto, aggiuntive rispetto a un valore di background caratterizzato dalla compresenza di altre concomitanti fonti di pressione ambientale o sorgenti emissive presenti nello stesso contesto territoriale in cui si colloca il progetto industriale in esame.

Nell'ambito del quadro informativo complessivo, infatti, essendo presenti nello stesso contesto territoriale in cui si colloca il progetto in esame altre sorgenti industriali emissive e/o fonti di pressione ambientale dell'area che possono contribuire a produrre eventuali sovrapposizioni di impatti aggiuntivi all'attività di progetto, allo scopo di valutare eventuali ulteriori apporti all'inquinamento da ricondurre all'impianto, è stata effettuata anzitutto una valutazione dei valori di fondo ambientale.

A tal riguardo, si prende atto del fatto che, per valutare lo stato di background ambientale dell'area di studio sia stato individuato quale indicatore dello stato della qualità dell'aria ante-operam, il particolato, nella sua frazione aerodispersa (polveri sottili) con diametro aerodinamico inferiore a 10 µm e che, per tale scopo, sia stata considerata la centralina di fondo urbano "Ascoli-Monticelli". Quest'ultima appartiene alla rete di monitoraggio per la qualità dell'aria della regione Marche e, in considerazione della sua distanza dal sito aziendale, si ritiene che verosimilmente possa essere rappresentativa della misura della concentrazione di background del contesto ambientale,

comprendente quindi anche i contributi delle diverse attività antropiche già presenti nell'area di studio.

A tal proposito, rimandando alle valutazioni circa i valori di background rilevati e il rispetto dei limiti di riferimento della qualità dell'aria all'Organo tecnico ambientale territorialmente competente, per quanto di più stretta competenza sanitaria, a livello documentale, si ritiene debbano essere più opportunamente considerati i limiti dell'OMS per la qualità dell'aria (WHO Global Air Quality Guidelines – AQGs, 2021). Tali valori sono molto più rigorosi di quelli normativi, poiché si basano su evidenze sanitarie dirette e mirano a proteggere la salute, anche di recettori sensibili e maggiormente vulnerabili. Il loro obiettivo primario è quello di rafforzare la tutela della salute pubblica e promuovere l'adozione di misure idonee alla riduzione del rilevante carico di malattia associato ai livelli di inquinamento attualmente registrati. Sebbene tali raccomandazioni non costituiscano norme giuridicamente vincolanti e non stabiliscano un valore al di sotto del quale non vi sia rischio, individuano dei limiti inferiori di esposizione, che possono essere interpretati come 'livelli raccomandati a cui tendere', che possono supportare i decisori nell'orientare azioni finalizzate alla riduzione dei livelli di inquinanti atmosferici e di conseguenza diminuire l'impatto sulla salute della popolazione. A livello europeo, nella stessa direzione si pone la Direttiva (UE) 2024/2881, che reca l'obiettivo di allineare gradualmente i limiti UE alle raccomandazioni dell'OMS, stabilendo standard intermedi per l'anno 2030 e sviluppando una prospettiva che favorisca la possibilità di un pieno allineamento con le linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria entro il 2050.

Tutto ciò rilevato, verificato il rispetto dei limiti di riferimento normativi vigenti (D.Lgs.155/2010), qualora si evidenzia un disallineamento tra i valori di legge e i livelli AQGs dell'OMS, si ritiene comunque opportuno che il proponente indichi eventuali ulteriori azioni tecniche e/o procedurali e/o organizzative al fine di garantire la tutela della salute della popolazione potenzialmente impattata.

In merito alla valutazione dell'apporto aggiuntivo all'inquinamento di fondo dovuto alle attività operative dell'impianto, inoltre, si prende atto che, per la modellizzazione della dispersione in atmosfera delle emissioni derivanti dall'impianto, siano state effettuate assunzioni di tipo cautelativo rappresentando uno scenario emissivo di massima esposizione in considerazione dell'adozione della massima capacità operativa. Ciò detto, tuttavia, in merito agli esiti delle procedure analitiche e valutative effettuate dal proponente, lo scrivente manifesta alcune perplessità per le quali ci si riserva di richiedere ulteriori chiarimenti in merito. In particolare, non risultano ben chiari:

- la tipologia di recettore potenzialmente impattato dalle emissioni modellizzate di dispersione degli inquinanti emessi dall'impianto (specificare i recettori individuati secondo uno scenario di esposizione residenziale, lavorativo o ricreativo);

- la rappresentatività delle sorgenti emissive modellizzate, individuate nei soli punti di uscita dell'aria delle linee di lavorazione (sono state indicate, oltre alle linee di lavorazione, anche emissioni diffuse che potrebbero contribuire a delineare il quadro complessivo di inquinamento riconducibile all'impianto);
- la possibilità di prevedere una speciazione chimica delle emissioni convogliate, con l'obiettivo di valutare in modo più dettagliato la frazione di particolato attribuibile ai vari specifici inquinanti e, tra questi, in particolare, alla silice cristallina, potenzialmente ritenuta maggiormente rappresentativa delle emissioni, in termini quantitativi e qualitativi.

Riguardo quest'ultimo punto, a titolo meramente informativo, si rileva l'importanza che rivestono tali informazioni dal punto di vista sanitario, considerando che, secondo dati di letteratura, l'esposizione inalatoria a silice cristallina, come rilevato in ambito occupazionale e per periodi di tempo prolungati, può condurre all'insorgenza di silicosi, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e neoplasia polmonare; evidenze scientifiche più recenti, inoltre, sembrano deporre per un'associazione eziologica tra l'effetto dell'esposizione a silice cristallina e la comparsa di patologie autoimmuni e malattie renali. A tal proposito, a riprova del rilievo da attribuire all'esposizione alla silice cristallina, è il D.Lgs. n. 44 del 1 giugno 2020, con cui è stata recepita la Direttiva (UE) 2017/2398, che ha aggiunto nell'Allegato XLII del D.Lgs. 81/2008 *"Attività che espongono ad agenti cancerogeni/mutageni"* la voce: *"Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione"* e la *International Agency for Research on Cancer* – IARC che, già nel 1997, aveva classificato la silice libera cristallina (SLC) come cancerogeno di gruppo 1: *"Sostanze note per effetti cancerogeni sull'uomo"*.

In tale contesto, tuttavia, occorre precisare come l'insorgenza di effetti sulla salute associabili ad esposizioni a silice cristallina, trovino i maggiori riscontri in letteratura per esposizioni croniche in ambito occupazionale e non in aria ambiente.

Meritevole di attenzione valutativa in ambito sanitario risulta inoltre la matrice rumore. Nell'ambito della documentazione fornita dal proponente, è presente la **valutazione dell'impatto acustico** relativo alla realizzazione dell'impianto, al fine di valutare i livelli di rumore immessi nell'ambiente circostante.

La valutazione è stata effettuata utilizzando un modello di calcolo previsionale, il quale ha permesso di prevedere i livelli sonori dovuti alla nuova struttura e le variazioni del clima acustico attualmente presente. In tale contesto, si constata che il comune di Ascoli Piceno ha adottato una classificazione acustica del proprio territorio e che l'impianto e i recettori limitrofi sono inseriti in classe acustica V, nonché che i livelli di rumore attualmente presenti nell'area, in cui si insedierà l'opera di progetto, sono essenzialmente riconducibili alle limitrofe attività produttive e al traffico stradale e ferroviario. Ciò detto, si prende atto del fatto che, per quanto desumibile dall'elaborato

prodotto dal proponente, si rilevi la compatibilità delle sorgenti sonore legate all'attività con i limiti di cui al DPCM 14.11.1997 e con la zonizzazione acustica del comune. Sulla tematica si rimanda alla competenza dei tecnici ambientali, la valutazione dell'opportunità di prevedere ulteriori verifiche fonometriche nel caso di variazioni tecniche (quali ad esempio, nuove sorgenti o modifiche del layout delle sorgenti) o gestionali che possano interferire con il livello sonoro dell'area.

CONCLUSIONI

Si ritiene opportuno ricordare, anzitutto, che nella regione Marche, nell'ambito delle valutazioni integrate di impatto ambientale e sanitario nelle procedure autorizzatorie ambientali, sono presenti le linee guida VIAS che forniscono indicazioni metodologiche procedurali per la conduzione delle valutazioni di merito.

A tal proposito, come più in alto rilevato, si evidenzia la carenza informativa nello studio di impatto ambientale, della sezione dedicata alla componente salute e, soprattutto, del contesto generale relativo allo stato di salute della popolazione residente nel comune su cui insiste l'impianto oggetto di interesse, in particolare in relazione a quegli esiti sanitari che la letteratura di settore associa, nel caso specifico, all'esposizione a particolato atmosferico.

Rilevato quanto sopra, inoltre, nella sua funzione di individuare, attraverso un'analisi qualitativa di informazioni estrapolate dallo studio di impatto ambientale, le possibili interazioni delle attività dell'opera di progetto con le diverse componenti ambientali, la valutazione documentale, a giudizio dello scrivente, ha tuttavia generato alcune considerazioni che, come sopra rappresentato, necessitano di ulteriori integrazioni informative al fine di chiarire la presenza di possibili interazioni tra gli elementi espositivi sui quali può impattare l'impianto in esame e le eventuali ripercussioni sulla salute.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che dalle informazioni desumibili dagli elaborati resi disponibili dal proponente, permangono alcuni elementi di incertezza che, in una logica di massima cautela e di tutela della salute pubblica, non possano essere trascurati.

In tale contesto, infatti, la modellizzazione della dispersione degli inquinanti atmosferici emessi dall'opera di progetto, il trattamento e la gestione dei materiali in ingresso e in uscita dall'impianto, per tipologia e particolare potenziale pericolosità intrinseca di alcune delle sostanze in essi presenti, il quadro emissivo complessivo da ricondurre alle attività dell'impianto, nonché la tipologia di recettore potenzialmente esposto, non esclusivamente individuabile nel lavoratore, nonostante la vocazione industriale dell'area, costituiscono tematiche di estrema rilevanza su cui è necessario porre la dovuta attenzione valutativa.

In conclusione, per quanto di specifica competenza, si resta in attesa di poter disporre di ulteriori informazioni e dati di integrazione alle valutazioni svolte dal proponente, finalizzati a conseguire un quadro il più possibile rappresentativo del potenziale impatto ambientale e sanitario, allo scopo di consentire lo svolgimento di compiute valutazioni volte a una migliore conoscenza dei potenziali rischi sanitari e a una maggior tutela della salute pubblica.

Si precisa, inoltre, che per quanto non espressamente previsto nel parere allegato si ricorda che dovranno essere seguite le normative di settore; il presente contributo lascia pur sempre salve e impregiudicate le eventuali valutazioni e osservazioni di altri enti/uffici pubblici.

Il Direttore
Servizio Epidemiologia Ambientale
ARPA Marche
Dr. Marco Baldini



MARCO
BALDINI
15.12.2025
10:44:41
GMT+01:00